



**COMUNICAZIONE ANNUALE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE
ED ACCUMULATORI
ENTRO IL 31 MARZO 2015**

CHI DEVE PRESENTARLA

In merito al registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori ai sensi del D.Lgs. 188/08 (come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 11/02/2011), i produttori di pile e accumulatori comunicano alle Camere di Commercio, **entro il 31/03/2015**, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

Si ricorda che la lettera n), comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 188/08 s.m.i definisce produttore: "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza....."

COSA DEVE ESSERE COMUNICATO

Il dichiarante deve riportare le informazioni relative al numero ed al peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nel corso del 2014.

N.B. Il sistema propone i dati anagrafici dell'impresa e l'elenco delle tipologie di pile e accumulatori comunicate dal produttore al momento dell'iscrizione iniziale al registro delle pile ed accumulatori. Se il produttore nel 2014 ha immesso sul mercato tipologie non presenti nell'elenco o sono subentrate modifiche anagrafiche, egli dovrà dapprima aggiornare il registro con una pratica di variazione e, solo successivamente, procedere alla presentazione della comunicazione annuale delle pile ed accumulatori.

COME DEVE ESSERE PRESENTATA

Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.impresa.gov.it, scegliendo le voci "/La mia scrivania/" e, tra i servizi on-line, "/Servizi ambientali/" e "/Registro pile/".

L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentate o di altro soggetto precedentemente delegato.

Le pratiche vengono trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza necessità di una verifica da parte della Camera di Commercio.

COSTI

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

IMPORTANTE

Sul sito www.registropile.it (nonché nella scrivania utente del portale) è disponibile il [Manuale comunicazione 2015](#) per supportare le imprese nella presentazione della comunicazione.

Inoltre nella /Sezione Profilo/ è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

SANZIONI

L'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 188/08 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori pile ed accumulatori: "Il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2 (ovvero entro il 31 marzo), non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000".

INFO E QUESITI

ambiente@ve.camcom.it - info@registropile.it